

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI E ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1964

Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, ha sempre partecipato, con cospicui e sistematici interventi tecnici e finanziari, all'opera di conservazione del patrimonio storico e artistico, per integrare — nel settore della tutela artistica — sotto l'aspetto più proprio della Amministrazione dei lavori pubblici, l'azione dello Stato, non interamente realizzabile dal Ministero della pubblica istruzione con i mezzi a sua disposizione e nei limiti della sua specifica competenza.

A seguito della legge 13 dicembre 1957, n. 1227, che stanziava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione un finanziamento straordinario di venti miliardi di lire (di cui due riservati alle Accademie e Biblioteche), distribuiti in dieci esercizi finanziari a decorrere dal 1956-57, per provvedere al restauro di monumenti e opere d'arte di competenza dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, gli Organi di controllo, — riprendendo un'interpretazione restrittiva già proposta in passato — hanno più volte manifestato avviso contrario sulla le-

gittimità degli interventi del Ministero dei lavori pubblici, ritenendo che, per l'esistenza della predetta legge, tutte le spese inerenti alla manutenzione e conservazione di edifici di carattere monumentale debbano gravare esclusivamente sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'adesione a siffatta interpretazione, alterando una situazione di fatto già riconosciuta come inadeguata alle necessità, ha reso nullo lo sperato beneficio della legge n. 1227, il cui carattere *integrativo* era implicito nel provvedimento ed era stato chiaramente affermato dal Parlamento. Ne è derivata una gravissima insufficienza negli interventi di manutenzione e restauro del patrimonio artistico nazionale, con crescenti danni e serie preoccupazioni riflesse ormai in vasti settori della pubblica opinione.

Al fine di normalizzare, nell'ambito dei poteri sanciti dall'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, l'intervento dell'Amministrazione dei lavori pubblici nei lavori di prevalente carattere strutturale e statico negli edifici di carattere monumentale tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089,

e nei lavori necessari agli edifici, sedi di istituti e raccolte dello Stato, è stato predisposto il presente disegno di legge.

In concreto, all'articolo 1 si prevedono due campi d'intervento del Ministero dei lavori pubblici: per l'esecuzione di determinate specie di lavori in edifici monumentali, statali e non statali, tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089; per l'esecuzione di lavori anche in edifici non monumentali, statali e non statali, adibiti a sedi di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti, che perseguano finalità artistiche e culturali.

Nell'una e nell'altra ipotesi si riservano al Ministero dei lavori pubblici quelle opere edilizie di esclusivo e preminente carattere tecnico-strutturale (ad esempio: consolidamento di fondazioni o di strutture

portanti, solai e coperture, impianti tecnici, eccetera), che non presentano differenze di progettazione e di esecuzione per il fatto di essere attuate su immobili di interesse artistico o storico, piuttosto che su immobili privi di tale interesse.

Per i casi, invece, nei quali debba riconoscersi nelle particolari caratteristiche dell'edificio e nel carattere unitario delle opere da compiersi — sia sul piano qualitativo, sia su quello quantitativo — il prevalere degli aspetti più propri della competenza dell'Amministrazione delle belle arti, l'articolo 2 sancisce, ai fini delle necessarie, speciali cautele progettuali o esecutive, che i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici, competente — a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 — ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, spetta anche di provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

Ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente comma, è fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai Monumenti o alle Antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetti dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei Soprintendenti alle Gallerie o alle Antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b). È altresì in facoltà dei predetti Soprintendenti di stralciare, anche in corso d'opera, quei lavori che rientrano nella competenza tecnico-artistica dell'Amministrazione delle belle arti e la cui spesa è assunta dal Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 2.

Qualora i lavori, o parte di essi, previsti alla lettera a) dell'articolo precedente rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico, o richiedano, sotto tale profilo, interventi tecnici specializzati o particolari cautele progettuali o esecutive, saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa.